STATUTO DELLA TENNIS TAVOLO BELLINZONA TTB

I. Nome, scopo, durata

Articolo 1

Con il nome di Tennistavolo Bellinzona (TTB), si costituisce il 7 marzo 2025 a Bellinzona una società ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Sede della società sarà il domicilio del Presidente o del Cassiere del comitato direttivo. Al momento della costituzione viene fissato in Via sotto i Pari, 2 - 6512 Giubiasco. La sede può essere modificata dal comitato con ratifica dell'assemblea generale.

Articolo 2

La società è a carattere sportivo, apolitico, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Articolo 3

La società si propone:

a) di promuovere la diffusione del tennistavolo,
b) di organizzare gare e parteciparvi,
c) di creare, favorire e mantenere relazioni amichevoli fra i suoi membri.

Articolo 4

La società è membro dell'Associazione Ticinese Tennistavolo (ATTT) e di Swiss Table Tennis (STT). In quanto membri di STT, l'associazione e i suoi soci sono soggetti alla Carta Etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

II. Membri

Articolo 5

È socio chi versa la tassa sociale decisa dall'assemblea.

Articolo 6

Le domande d'ammissione vanno presentate per iscritto. Le domande d'ammissione per i soci minorenni devono inoltre essere munite dell'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. Il comitato decide in merito all'ammissione dei nuovi soci. In caso di rifiuto, il richiedente può chiedere che la decisione sia sottoposta all'Assemblea. In tal caso il comitato convoca un'assemblea straordinaria entro 30 giorni. Fino alla decisione assembleare il richiedente non gode dei diritti associativi. Si diventa soci effettivi dopo l'accettazione da parte del comitato della richiesta e in seguito al pagamento della quota sociale prevista. Le esenzioni parziali o totali sono registrate dal cassiere e compensate in bilancio con la differenza rispetto alla quota piena tranne nei casi di sconti predefiniti o pagamenti parziali per iscrizioni durante la stagione.

Articolo 7

I soci che si ritengono ingiustamente colpiti da decisioni del comitato direttivo possono appellarsi all'Assemblea generale entro 10 giorni dalla data di intimazione, mediante lettera raccomandata, indirizzata al Presidente, controfirmata da almeno altri 5 soci della società aventi diritto di voto.

Articolo 8

Le dimissioni sono possibili nei seguenti casi:

- Il socio invia una lettera o una email di dimissioni, con un mese di anticipo, al comitato direttivo.
- il socio che non svolge più nessuna attività in seno alla società per 2 anni di seguito viene considerato dimissionario.
- il socio che non adempie agli impegni finanziari per 2 anni consecutivi è considerato dimissionario e può essere richiamato al pagamento secondo le vie legali civili.

III. Organi della società

Articolo 9

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea generale dei soci (ordinaria, straordinaria o statutaria)
- il Comitato direttivo
- i revisori dei conti

Articolo 10

Qualunque Assemblea generale dei soci è valida soltanto se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Passata mezz'ora l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 11

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo alla fine di ogni stagione ed entro il 30 giugno. Se per qualunque ragione dovesse essere posticipata o sospesa e poi ripresa in altra data i soci aventi diritto al voto saranno quelli previsti alla prima convocazione.

Articolo 12

L'Assemblea generale è l'organo decisionale della società. Ad essa compete ogni questione riguardante la società ed in particolare i compiti assegnatogli da questi statuti e per i quali essa deciderà in votazione a maggioranza semplice.
La votazione avviene per alzata di mano. Il presidente ed i membri del comitato in carica non hanno diritto di voto per le trattande da 1 a 5 dell'art. 13 del presente statuto. Una volta eletto il nuovo comitato, questo non ha diritto di voto per la trattanda 7. Il socio con diritto di voto, o il genitore/tutore per i minorenni, può rappresentare soci assenti solo con delega scritta. Per modificare lo statuto serve la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

Articolo 13

Sono di competenza dell'Assemblea generale ordinaria:

1. Accettazione del verbale dell'Assemblea generale precedente
2. Approvazione dei rapporti del presidente e del commissario tecnico
3. Approvazione del rapporto del cassiere e dei revisori dei conti
4. Nomina del presidente del giorno
5. Discarica del comitato direttivo
6. Nomine statutarie in blocco o singolarmente: presidente, resto del comitato, commissioni speciali.
7. Nomine dei revisori dei conti.
8. Discussione delle proposte del comitato e/o dei soci
9. Fissazione delle quote sociali
10. Modifiche dello Statuto
11. Eventuali

Articolo 14

Tutte le Assemblee generali, dunque anche quelle statutarie, devono essere convocate dal comitato direttivo al più tardi 15 giorni prima della data in cui avranno luogo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e il verbale dell'assemblea precedente. I rapporti del presidente, del CT, del cassiere e dei revisori saranno trasmessi ai soci almeno 3 giorni prima dell'assemblea.
All'ordine del giorno deve sempre figurare la trattanda "Proposte dei soci". I soci aventi diritto al voto saranno quelli iscritti al momento della convocazione. La partecipazione è estesa anche ai soci iscritti successivamente. Una lista soci aggiornata sarà allegata alla mail di convocazione.

Articolo 15

Eventuali proposte dei soci per l'Assemblea generale devono essere inviate al comitato almeno 5 giorni prima dell'Assemblea generale. Tali proposte saranno comunicate ai soci congiuntamente ai rapporti del comitato. Il comitato le sottoporrà all'Assemblea generale nella trattanda relativa. Proposte inoltrate tardivamente non verranno prese in considerazione.

Articolo 16

Il comitato viene nominato dall'Assemblea generale e rimane in carica 1 anno. Esso è responsabile unicamente del suo operato durante l'anno in carica. Tutti i membri del comitato uscente possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di un membro del comitato occupante una delle 4 cariche previste nell'articolo 17 il comitato convocherà un'assemblea straordinaria per riassegnare la carica.

Articolo 17

Il comitato si compone dei seguenti membri:

1) il presidente:
    i) dirige le assemblee e le sedute di comitato
    ii) rappresenta la società nella vita normale e nelle manifestazioni sportive
    iii) firma collettiva a due con un altro membro del comitato
    iv) presenta un rapporto di gestione all'Assemblea generale ordinaria
2) il cassiere:
    i) sbriga tutti gli affari finanziari
    ii) tiene la contabilità della società
    iii) tiene il controllo della lista dei soci
    iv) presenta un rapporto all'Assemblea generale
3) il segretario:
    i) tiene i verbali delle assemblee e delle sedute di comitato
    ii) sbriga la corrispondenza
    iii) si occupa dell'archivio della società
4) il commissario tecnico:
    i) presiede la commissione sportiva
    ii) presenta un rapporto tecnico all'Assemblea generale ordinaria
    iii) presenta un programma sportivo per la stagione seguente
5) i membri aggiunti (uno o più fino al massimo di tre):
    i) hanno compiti fissati dal comitato stesso

Il comitato direttivo sceglierà fra i suoi membri il vicepresidente. La carica di vicepresidente è cumulabile.

Articolo 18

Il comitato rappresenta la società di fronte a terzi. Esso sbriga tutti gli affari correnti riguardanti l'attività della stessa, porta a compimento le deliberazioni delle Assemblee generali e provvede all'amministrazione generale.
Il comitato è convocato dal presidente o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri. Le sue deliberazioni sono valide se sono presenti almeno 3 dei suoi membri: in caso di parità, decide il voto del presidente.

Articolo 19

I 2 revisori dei conti scelti dall'Assemblea generale restano in carica 1 anno e sono rieleggibili. Essi fanno il controllo contabile esaminando le fatture e le pezze giustificative presentate dal cassiere, dando poi rapporto con relazione scritta all'Assemblea generale.

Articolo 20

Le commissioni speciali nominate dall'Assemblea generale restano in carica fino al compimento del loro incarico e al massimo 1 anno.

IV. Finanze

Articolo 21

Il comitato non può contrarre debiti se non avallati dall'Assemblea. Eventuali prestiti o anticipi da parte di terzi (soci o persone vicine all'associazione) devono essere documentati per iscritto e per importi superiori a CHF 2'000.- annui vanno informati i revisori che valuteranno se far convocare un'Assemblea straordinaria. In caso di comprovata insolvenza, tali prestiti si considerano automaticamente rinunciati e non più esigibili da parte dei creditori.

Le entrate sono:

- quote sociali, donazioni, entrate diverse.
- multe: esse sono stabilite in base al regolamento interno o, dopo affiliazione, al regolamento finanziario dell'ATTT.
- ricavato di eventi finalizzati al finanziamento dell'associazione (tornei sociali, cene, raccolte fondi, ecc.).

L'importo delle quote sociali è fissato dall'Assemblea generale ordinaria. Il termine per il pagamento della quota sociale è fissato per la fine dell'anno civile di inizio della stagione.

Articolo 22

I soci come tali non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale che rappresenta l'unica garanzia della società. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto a un'associazione con scopi simili.

Articolo 23

Il bilancio della società viene presentato all'Assemblea generale.

IV. Disposizioni finali

Articolo 24

Per tutti i casi non previsti da questo statuto il comitato può emettere dei regolamenti.

Articolo 25

Lo scioglimento della società non potrà essere pronunciato che in occasione di un'Assemblea generale convocata specialmente a questo scopo avente solo tale trattanda all'ordine del giorno. Questa assemblea dovrà essere composta da almeno tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto. Nel caso in cui questo quorum non fosse raggiunto, si procederà alla convocazione di una seconda assemblea nei 30 giorni successivi e con lo stesso ordine del giorno. La seconda assemblea sarà valida con qualsiasi numero di partecipanti. Le decisioni non potranno essere valevoli che a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto di voto.

Articolo 26

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea generale straordinaria prenderà le decisioni necessarie per la liquidazione. Il comitato funziona come organo esecutivo per la liquidazione. Essa darà scarico del suo mandato ad un'Assemblea generale di chiusura.

Articolo 27

Il presente statuto, accettato dall'Assemblea generale del 16 giugno 2025, entra immediatamente in vigore.
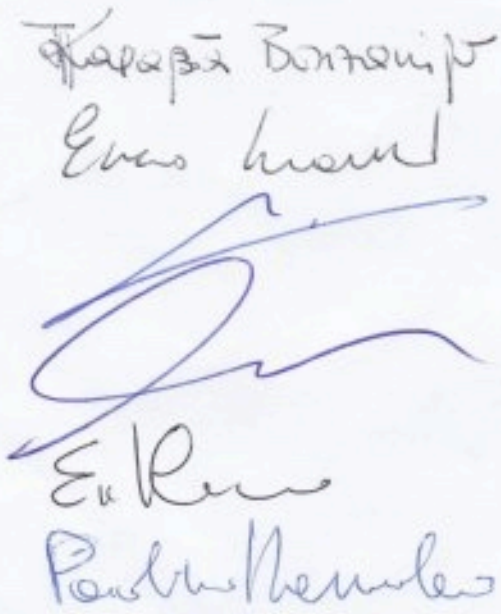
Firma dei soci fondatori